

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELL'I.C. MILANI

Il Regolamento disciplinare dell'I.C. Milani Terracina si ispira alle indicazioni contenute nello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" della scuola secondaria emanato con D.P.R. 249/1998 e nel "Regolamento di disciplina degli alunni" (D.P.R. 235/2007 e Com. MIUR prot. N.3602/PO del 31 Luglio 2008 al Patto di Corresponsabilità, oltre che al Piano dell'Offerta Formativa.

PREMESSA

Le sanzioni rientrano tra le azioni formative della scuola: hanno fondamento nella Cultura dei diritti e dei doveri e nei principi di rispetto della persona, sono adottate in coerenza con il compito della scuola di formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Le sanzioni vengono disposte sulla base della rilevazione dei fatti, della valutazione della loro gravità, secondo criteri di gradualità e proporzionalità.

Il presente documento fa parte dei documenti pubblici della scuola, è consultabile presso gli uffici amministrativi e sul sito.

Viene presentato alle famiglie nel contesto degli incontri per la condivisione del Patto di Corresponsabilità e nelle riunioni della scuola (periodo delle iscrizioni). E' inoltre illustrato agli alunni a inizio anno scolastico.

Il Regolamento, unitamente al Patto di Corresponsabilità, è sottoscritto dai genitori al momento delle iscrizioni.

Articolo 1 (Principi generali)

1. La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio e si propone di contribuire alla crescita culturale e civile delle allieve e degli allievi favorendo il loro inserimento nella società civile.
2. La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ciascuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in accordo con i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato.
3. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione di tutte le persone che la compongono, indipendentemente dalla loro età e condizione, pensiero, coscienza e religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, indipendentemente dalla loro età e condizione, nel rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica (art. 1 comma 2 DPR 235/2007).
5. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le propri ragioni. Pertanto prima dell'applicazione della sanzione disciplinare, il docenti o l'organo collegiale preposto dovranno chiedere all'alunno di esporre le sue ragioni verbalmente.
6. I provvedimenti disciplinari sono proporzionati alla infrazione ed ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
7. La famiglia dello studente può chiedere di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Articolo 2 (Organi)

1. Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari:
 - a) il singolo docente;
 - b) il Dirigente Scolastico;
 - c) il Consiglio di classe e di interclasse;
 - d) il Consiglio di Istituto.

Articolo 3 (Aggravanti ed attenuanti)

1. In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata ogni infrazione e tenendo conto delle situazioni degli studenti coinvolti, si valuta la gravità della mancanza disciplinare in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare.
In presenza di attenuanti e/o di aggravanti e tenuto conto se la mancanza sia episodica o ripetuta, è sempre possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.

Articolo 4 (Riparazioni)

1. I provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo, che deve realizzare anche la riparazione pratica del danno che si è verificato: pertanto in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata dall'esecuzione di attività orientate a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

Articolo 5 (Casi di rilevanza penale)

1. In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Classe o di Istituto stabilisce l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto.
Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica sino quando cessi la condizione di pericolo.
Se è sconsigliato il rientro a scuola dello studente interessato, gli è consentito iscriversi ad un altro istituto, con il rilascio del nulla osta, anche in corso d'anno.

Articolo 6 (Le procedure)

- Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità.
1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Docente fa ad uno studente anche non appartenente ad una sua classe o al suo Plesso; anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente o educatore interessato, al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

2. Nei casi di ammonizione in classe e di nota ad registro e/o sul diario personale, la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe, insieme alle giustificazioni dell'allievo.

3. Negli altri casi, il Dirigente Scolastico convoca l'alunno, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei Genitori e/o fa giungere alla famiglia l'ammonimento scritto. La documentazione relativa alla convocazione dei Genitori e all'ammonimento scritto viene conservata in copia nel fascicolo personale dell'alunno ed è messa a disposizione del Consiglio di Classe.

4. Nei casi di competenza del Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico o un docente delegato a questa funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente.

5. In seguito il Consiglio di classe stabilisce i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente motivata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, viene comunicata integralmente, per iscritto alla famiglia dell'alunno. Nel fascicolo personale dell'alunno viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta.

6. In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i Collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dalla scuola o dal convitto, in attesa di espletare le procedure previste

Articolo 7

(Mancanze disciplinari in sessione d'esame)

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 8

(Componenti degli organi e modalità di designazione)

1. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari, il consiglio di classe/interclasse è convocato con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori, ed è presieduto dal docente coordinatore di classe. Il docente membro dell'organo interno di garanzia, qualora ne faccia parte, deve assentarsi dalla riunione, salvo il tempo strettamente necessario all'eventuale sua relazione sul fatto da sanzionare.

2. L'organo interno di garanzia è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente e da due genitori designati dai rappresentanti dei genitori nel consiglio d'Istituto, e dura in carica tre anni.

3. In tutti i casi in cui gli organi competenti non hanno provveduto alle designazioni di competenza e non siano possibili proroghe, il dirigente scolastico provvede a nominare membri ad interim dell'organo interno di garanzia.

Articolo 9

(Mancanze disciplinari)

1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono:

- a) ritardi;
- b) assenze non giustificate;
- c) mancanza del materiale didattico occorrente;
- d) non rispetto delle consegne a casa;
- e) non rispetto delle consegne a scuola;
- f) disturbo delle attività didattiche;

- g) tenere il telefonino o altri apparecchi elettrici accesi durante le attività didattiche, parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche ;
- h) linguaggio irrispettoso ed offensivo verso gli altri;
- i) sporcare l'ambiente scolastico;
- j) danneggiare materiali , arredi e strutture;
- k) violenze psicologiche verso gli altri;
- l) violenze fisiche verso gli altri;
- m) reati e compromissione dell'incolumità delle persone.
- n) In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all'art. 2 valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art.5.

Articolo 10 (Sanzioni)

- a) Ammonizione verbale;
 - b) consegna da svolgere in classe;
 - c) consegna da svolgere a casa;
 - d) Ammonimento scritto sul diario scolastico personale dell'alunno;
 - e) Ammonimento scritto sul registro di classe;
 - f) Sequestro del telefonino o di altre apparecchiature il cui uso è vietato con le modalità previste dall'art. 4;
 - g) Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 5 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento; l'alunno dovrà essere sempre vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico;
 - h) Sospensione dell'intervallo con permanenza in classe e comunicazione alla famiglia;
 - i) Convocazione della famiglia;
 - j) Esclusione da particolari attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche (viaggi, visite, incontri sportivi, spettacoli teatrali e cinematografici, ecc...);
 - k) Allontanamento dalla scuola sino a 15 giorni;
 - l) Allontanamento temporaneo oltre i 15 giorni;
 - m) Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi;
 - n) n) per le mancanze di cui all'art. 4 lett. l e j lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione (il risarcimento del danno o la pulizia degli ambienti costituiscono un dovere e non una sanzione).
1. I criteri utilizzati per determinare il tipo e l'entità della sanzione sono:
- a) Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
 - b) Rilevanza dei doveri violati;
 - c) Grado del danno o del pericolo causato;
 - d) Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione;
 - e) al concorso nel fatto di più studenti in accordo tra loro.

Articolo 11 (Sanzioni alunni di scuola primaria)

Le mancanze disciplinari commesse dagli alunni di scuola primaria, vengono punite con le sanzioni previste dalle lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,j dell'art. 10.

Articolo 12

(Provvedimenti di competenza del docente)

1. Qualora riscontri comportamenti scorretti o violazioni del regolamento scolastico, sia nel corso della propria lezione, sia in altri momenti della giornata, il docente provvede, secondo la gravità del fatto e a sua discrezione, a richiamare verbalmente lo studente, a informare la famiglia tramite annotazione sul diario personale, oppure a segnalare l'accaduto al consiglio di classe, con annotazione sul registro di classe, per i provvedimenti di competenza del consiglio stesso.
2. Il docente ha diritto e dovere di intervenire su qualsiasi studente, anche non appartenente al proprio corso e alle proprie classi, allorché sia testimone diretto di comportamenti scorretti.
3. Avverso i provvedimenti adottati dal singolo docente è ammesso reclamo scritto al dirigente scolastico, che risponde entro dieci giorni.

Articolo 13

(Provvedimenti di competenza della Dirigente Scolastica)

1. La Dirigente Scolastica è competente ad adottare i seguenti provvedimenti:
 - a) sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni senza allontanamento dalla scuola;
 - b) esclusione da particolari attività scolastiche (su proposta della componente docente del consiglio di classe);
 - c) definizione delle attività a beneficio della scuola che la famiglia dello studente può richiedere di svolgere, in alternativa alla sospensione delle lezioni.

Articolo 14

(Provvedimenti di competenza del consiglio di classe)

1. Il consiglio di classe è competente ad adottare, su richiesta di uno o più dei suoi membri, i seguenti provvedimenti:
 - a) sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di quindici giorni;
 - b) definizione delle attività a beneficio della scuola che la famiglia dello studente può richiedere di svolgere, in alternativa alla sospensione delle lezioni.
2. La richiesta di svolgere le attività di cui al precedente comma 1, lettera b), è accolta solo nei casi in cui il consiglio di classe non giudichi indispensabile, per la natura delle infrazioni commesse, l'allontanamento dalla scuola.
3. Avverso i provvedimenti adottati dal consiglio di classe è ammesso ricorso all'organo interno di garanzia.
4. Per l'adozione di provvedimenti disciplinari il consiglio di classe è convocato dal docente coordinatore di classe, con procedura d'urgenza, e si riunisce entro il giorno successivo al fatto da sanzionare.
5. I provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio di classe sono immediatamente notificati all'interessato e alla famiglia.
6. L'eventuale sospensione dalle lezioni ha effetto solo dopo comunicazione alla famiglia.

Articolo 15

(Provvedimenti di competenza del Consiglio di Istituto)

1. Il consiglio di Istituto è competente ad adottare i seguenti provvedimenti:
 - a) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
 - b) Allontanamento dalla comunità fino al termine dell'anno scolastico;
 - c) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Articolo 16

(Ricorso all'organo interno di garanzia)

1. L'Organo di garanzia esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari e decide sui conflitti che sorgano in merito all'applicazione del presente regolamento;
2. Il ricorso all'organo di garanzia, avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal consiglio di classe, è presentato da uno dei genitori dello studente.
3. Il ricorso deve essere presentato al dirigente scolastico, in forma scritta e motivata, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento contestato.
4. Per l'esame del ricorso, l'organo interno di garanzia è convocato dal dirigente scolastico, o in sua assenza dal collaboratore vicario con procedura d'urgenza, entro il giorno successivo al deposito del ricorso, in caso di contestazione di provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio di classe;
5. La presentazione del ricorso interrompe l'esecuzione del provvedimento.
6. Nell'esame del ricorso, l'organo interno di garanzia gode di piena discrezionalità, relativamente alla procedura da adottare.
7. L'esame del ricorso si conclude nei successivi dieci giorni con un provvedimento motivato di rigetto, ovvero di accoglimento totale o parziale, che viene immediatamente notificato al ricorrente.